



**Politecnico
di Bari**

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO EVOLUTA SUL MEPA

**FORNITURA IN OPERA DI UN LEDWALL DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELL'AULA
MAGNA "ATTILIO ALTO" DEL POLITECNICO DI BARI**

CUP: D91I23000090005 - CIG: 98764196C9

1. PREMESSE E OGGETTO

Con decreto del Direttore Generale n. 589 del 9 giugno 2023 di questa stazione appaltante, Politecnico di Bari (di seguito "Politecnico"), con sede in Bari, via Giovanni Amendola 126/B, l'art. 48, comma 3 del D.L. 77/2021, è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice"), per l'affidamento dell'appalto di "*Fornitura in opera di LedWall per l'Aula Magna "Attilio Alto" del Politecnico di Bari*".

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., valutata sulla base dei criteri più avanti riportati, mediante il metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto specificato in questa sede.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Massimo Zezza, responsabile del Settore fonia, reti e cybersecurity (tel. 0805962218, e-mail massimo.zezza@poliba.it).

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI, PRECISAZIONI E COMUNICAZIONI

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto ed elaborati grafici di supporto;
- 2) Modulistica competente:
 - Domanda di partecipazione corredata delle dichiarazioni sostitutive (All. A);
 - Dichiarazione ulteriori soggetti (All. B);
 - DGUE (All. C);
 - Patto di Integrità (All. D);
- 3) Informativa Privacy (All. E).

CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti in merito alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione del MEPA riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, co. 4, del Codice, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte.

Non sono ammessi in alcun caso chiarimenti telefonici. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Si precisa che:

- Nessun compenso o rimborso di spese spetterà ai concorrenti per effetto della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui la stessa gara dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente appalto specifico sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita area "*Comunicazioni*". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa, avvengono utilizzando l'indirizzo PEC indicato dall'operatore economico in sede di offerta.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati al Politecnico; diversamente il Politecnico declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti i concorrenti raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i concorrenti ausiliari.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura in opera di n. 1 ledwall piatto indoor di dimensioni di circa 12m x 3.80m (con una tolleranza in + o in - del 2%), e del relativo sistema hardware/software di gestione dei contenuti video da trasmettere, da installarsi presso la nuova Aula Magna "Attilio Alto del Politecnico di Bari. Le caratteristiche tecniche minime richieste sono specificate all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo complessivo a base di gara ammonta a **€ 208.000,00 oltre IVA** come per Legge.

Tale importo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 10.400,00 + IVA per l'attività una tantum di installazione e configurazione degli apparati ed avvio. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta "...i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro..." ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta. La mancata indicazione dei "costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro..." ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

4. CONDIZIONI DELL'APPALTO

4.1. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutte le forniture e servizi necessari alla messa in esercizio degli apparati compresi nell'appalto è fissato in **90 (novanta) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione della fornitura, salvo la riduzione dei tempi di fornitura che l'operatore proporrà in sede di offerta.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione del DL 76/2020, è sempre autorizzata all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione.

4.2. PENALI

Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 4 del Codice, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per la fornitura in opera, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 1 per mille (Euro uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale: qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del Codice.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente appaltante a causa dei ritardi.

Qualora il ritardo, non giustificato, fosse superiore a 10 (dieci) giorni, è facoltà del Politecnico di Bari risolvere il presente contratto.

4.3. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, lett. dddd) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Il Pagamento avverrà in un'unica soluzione all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del CODICE, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del CODICE.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

È fatto divieto al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È fatto divieto al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2, lett. f), del CODICE, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC 23 aprile 2013, n. 3).

Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC 23 aprile 2013, n. 3).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, c. 1, lett. b) e c), del CODICE, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, c. 12, del CODICE, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione solo gli operatori economici in possesso dei requisiti successivamente prescritti, già alla data di scadenza del termine dell'offerta.

Possono partecipare alla procedura negoziata di cui al presente disciplinare i soggetti di cui all'art. 45, co. 2 del D.lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e risultino in possesso dei requisiti prescritti nei successivi artt. 7 e 8. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori economici), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto attinenti alla natura dell'appalto.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Gli operatori economici, per presentare la propria offerta, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e di cause comunque ostative alla partecipazione alle gare d'appalto ai sensi della legislazione vigente ed applicabile in materia; costituisce causa di esclusione il mancato rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera i) del D.Lgs. n. 50/2016;
- non aver affidato incarichi e/o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo in violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

L'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare in fase di gara l'eventuale sussistenza di forme di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro soggetto operatore economico, anche nei casi in cui la situazione di controllo o di collegamento o la relazione non comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Inoltre, è preclusa la partecipazione al presente appalto a soggetti controllati, controllanti o collegati all'affidatario della redazione del progetto definitivo, divieto da intendersi esteso anche ai suoi dipendenti e collaboratori ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

REQUISITI SPECIALI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICO, ECONOMICA E FINANZIARIA

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.), competente territorialmente per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata. Per i soggetti non tenuti all'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura il concorrente dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova, aventi contenuto coerente con l'oggetto della gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei suddetti requisiti sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO/FINANZIARIA E TECNICO/ORGANIZZATIVA

a) **Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovvero sia approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a € 416.000,00 IVA esclusa, in considerazione della particolare complessità della fornitura richiesta.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso

il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie

b) **Esecuzione**, negli ultimi tre anni, **di forniture analoghe** a quelle oggetto dell'appalto di importo non inferiore a € 208.000,00 oltre IVA;

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Con riguardo ai requisiti di capacità economico-finanziaria, in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, il possesso del valore di fatturato richiesto sarà determinato sulla base della somma dei fatturati specifici dichiarati, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrati da Consip, dalle singole imprese facenti parte del RTI/Consorzio /Aggregazione;

In caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, il requisito economico finanziario dichiarato deve essere posseduto dal Consorzio secondo le modalità previste dall'art. 47, comma 1, del Codice.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. c), del Codice, il requisito economico-finanziario dichiarato deve essere soddisfatto dal consorzio che, può far ricorso, oltre ai propri requisiti secondo le modalità previste dall'art. 47, comma 1 del Codice, anche a quelli delle proprie consorziate, ivi incluse quelle non esecutrici. Tali requisiti vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Il Consorzio che intenda far ricorso al fatturato delle consorziate dovrà rendere la relativa dichiarazione in sede di ammissione.

Inoltre, il Consorzio potrà ricorrere, ai fini della partecipazione al presente appalto specifico, anche al fatturato delle eventuali consorziate dichiarate esecutrici nell'appalto, a condizione che il fatturato di queste ultime non sia stato già conteggiato e dichiarato dal Consorzio stesso in sede di ammissione o di modifica dati.

La Stazione appaltante verificherà l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dal consorzio e di quelli eventualmente apportati dalle consorziate.

Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) trova applicazione il primo comma dell'art. 47 del Codice; per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) è ammesso quanto previsto dal comma 2 dell'art. 47 del Codice.

Ai sensi dell'art. 83 del Codice, nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale/idoneità professionale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del CODICE, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del CODICE, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 89, comma 11 del Codice.

Inoltre, non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del CODICE e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Ai sensi dell'art. 89, c. 1, del CODICE, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Politecnico in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, c. 7, del CODICE, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei requisiti. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il Politecnico impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria, secondo quanto previsto dall'art. 89, c. 3, del CODICE.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Cassa procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

L'operatore economico che intende ricorrere all'avvalimento dovrà produrre la seguente documentazione:

1. originale o copia conforme del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto digitalmente sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

Nel contratto di avvalimento dovrà essere specificato che il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Politecnico di Bari, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, per tutta la durata del contratto stesso.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Invece, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento di ausiliaria che appartiene al medesimo gruppo dell'ausiliata, in luogo del contratto di cui al punto precedente, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

2. Copia dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
3. Dichiarazioni sui requisiti generali e speciali resa dall'impresa ausiliata, con eventuale documentazione a corredo, in aggiunta a quella attestante l'avvalimento per gli ulteriori requisiti necessari per la partecipazione alla gara.
4. Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria, con eventuale documentazione a corredo, attestante:
 - il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie relative al requisito per cui è prestato l'avvalimento;

- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, né in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara, né in posizione di ausiliaria di più di un operatore economico partecipante alla gara;

5. D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa.

L'indicazione della/e ausiliaria/e dovrà essere riportata anche nel PASSOE prodotto dall'operatore economico concorrente.

Inoltre, non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del CODICE e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Ai sensi dell'art. 89, c. 1, del CODICE, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Politecnico in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7, del CODICE, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei requisiti.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il Politecnico impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria, secondo quanto previsto dall'art. 89, c. 3, del CODICE.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Cassa procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

L'operatore economico che intende ricorrere all'avvalimento dovrà produrre la seguente documentazione:

1. originale o copia conforme del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto digitalmente sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

Nel contratto di avvalimento dovrà essere specificato che il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Politecnico di Bari, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, per tutta la durata del contratto stesso.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Invece, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento di ausiliaria che appartiene al medesimo gruppo dell'ausiliata, in luogo del contratto di cui al punto precedente, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

2. Copia dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
3. Dichiarazioni sui requisiti generali e speciali resa dall'impresa ausiliata, con eventuale documentazione a corredo, in aggiunta a quella attestante l'avvalimento per gli ulteriori requisiti necessari per la partecipazione alla gara.
4. Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria, con eventuale documentazione a corredo, attestante:
 - il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie relative al requisito per cui è prestato l'avvalimento;
 - la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, né in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara, né in posizione di ausiliaria di più di un operatore economico partecipante alla gara;
5. D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa.

L'indicazione della/e ausiliaria/e dovrà essere riportata anche nel PASSOE prodotto dall'operatore economico concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

Pertanto, la percentuale massima subappaltabile è pari al 49,99% dell'importo contrattuale.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Ai sensi del comma 8 del suddetto art. 105, il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

9. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio. Esso potrà essere comunque effettuato previo appuntamento da concordare con l'ing. Carmela Mastro, responsabile del Settore Servizi Tecnici (tel.: 0805962572, e-mail: carmela.mastro@poliba.it).

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, per la presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla vigente delibera ANAC pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e dimostra l'avvenuto pagamento allegando copia informatica della ricevuta di versamento.

In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo la stazione appaltante accerta il suo pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement mediante la quale sono gestite le varie fasi della procedura con le modalità tecniche richiamate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le offerte sul sito www.acquistinretepa.it, secondo le indicazioni previste dalle regole per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma MEPA, pena l'esclusione. L'offerta dovrà essere composta da tre buste virtuali:

- 1) busta virtuale, denominata "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
- 2) busta virtuale, denominata "BUSTA B – OFFERTA TECNICA"
- 3) busta virtuale, denominata "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA"

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19, D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, co. 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

<p style="text-align: center;">Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stabilito alle ore 12:00 del giorno 3 luglio 2023</p>
--

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, co. 4 del Codice per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Si precisa e si ricorda che:

- Oltre il suddetto termine, non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, né si darà luogo a gara di migliororia, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

- La verifica dei requisiti avverrà principalmente attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC in conformità alla delibera 17 febbraio 2016, n. 157. Pertanto, tutti i concorrenti alla procedura devono registrarsi al sistema FVOE.
- Nessun compenso o rimborso di spese spetterà ai concorrenti per effetto della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui la stessa dovesse - per qualsiasi motivo - essere annullata, o se non si procedesse all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto.
- Circa l'inammissibilità delle offerte, si applica quanto previsto dall'art. 59, c. 4, del CODICE.
- La documentazione inviata dai concorrenti resterà acquisita agli atti del Politecnico e non verrà restituita neanche parzialmente.
- Le offerte devono avere una validità di 180 giorni dalla loro presentazione, prorogabili a richiesta del Politecnico per ulteriori 180 giorni, e sono da intendersi fisse e invariabili per tutta la loro durata.
- Con la presentazione della propria offerta, il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel Disciplinare, nel Capitolato e comunque nella documentazione di gara complessivamente considerata.

12.1 Contenuto della busta "A - Documentazione amministrativa"

Le dichiarazioni, rese ai sensi dell'articolo 38, comma 2 e 46, 47, 76 e 77 bis del DPR n. 445/2000 e sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico, devono essere redatte utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e resi disponibili in allegato al presente disciplinare (c.d. modulistica competente).

La documentazione che il concorrente dovrà produrre è la seguente:

- 1) Domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive (All. A), prodotta dai singoli concorrenti, da ogni singolo componente del R.T.I. e dalla/e consorziata/e esecutrice/i;
- 2) Dichiarazione degli ulteriori soggetti titolari di cariche e qualifiche (All. B);
- 3) Documento di gara unico europeo (DGUE) (All. C), che deve essere prodotto:
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - in caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria;
- 4) Sottoscrizione del Patto di Integrità (All. D);
- 5) PASSOE, in formato PDF, di cui all'art.2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, relativo al concorrente. In caso di partecipazione alla procedura in forma plurisoggettiva o di ricorso all'istituto dell'avvalimento, il "PASSOE di gruppo" deve essere collegato ai PASSOE prodotti da tutti gli operatori economici per i quali è prevista la verifica dei requisiti in fase di gara e specificarne il ruolo assunto;
- 6) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 7) *in caso di R.T.I. già costituito o in caso di consorzio ordinario*: a pena di esclusione, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo o dell'atto costitutivo del consorzio; in originale o copia autenticata dello stesso, nonché la relativa procura che deve essere conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;

- 8) *in caso di R.T.I. non ancora costituito*: a pena di esclusione, l'impegno, in caso di aggiudicazione della procedura, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (da indicare in sede di offerta) quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- 9) nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di un altro operatore economico, deve essere prodotta, a pena di esclusione tutta la documentazione prevista all'art. 89, co. 1 del D.Lgs. 50/2016;
- 10) Procura speciale (eventuale): nel caso in cui i documenti amministrativi e l'offerta siano sottoscritti da un procuratore del concorrente, deve essere inserita, a pena di esclusione, la procura speciale (in originale o copia autentica) da cui lo stesso trae i poteri di firma;
- 11) Eventuale documentazione comprovante la dissociazione dai soggetti cessati;
- 12) Ai fini di quanto previsto dall'art. 80, co. 7 del Codice, nel caso il concorrente abbia dichiarato di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, co. 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80, co. 5, eventuale documentazione atta a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

12.2 Contenuto della busta B – Offerta tecnica

La Busta “B - Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, una Relazione dedicata a una proposta tecnico-descrittiva, in cui siano illustrate le soluzioni e le migliorie proposte, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella Tabella di cui al successivo par. 14.1.

L'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta da ciascun componente.

L'offerta tecnica deve essere accompagnata:

- da una dichiarazione con la quale si autorizza “la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. 241/1990 - la facoltà di “accesso agli atti”;
- oppure**
- da una dichiarazione denominata “Segreti tecnici e commerciali” che dovrà essere adeguatamente motivata e circostanziata, (NON è AMMISSIBILE UN GENERICO RIFERIMENTO ALL'OFFERTA TECNICA NEL SUO COMPLESSO) con la quale, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, non si autorizza la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica.

L'omissione della suddetta dichiarazione, varrà come dichiarazione di rinuncia all'esercizio del diritto alla riservatezza con riferimento all'intero contenuto dell'offerta tecnica.

La suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente.

12.3 Contenuto della busta C - Offerta economica

La Busta “C - Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta secondo il modello generato dalla piattaforma MEPA, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente o dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario in caso di raggruppamento di concorrenti già formalizzato o dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti riuniti in caso di raggruppamento non ancora formalmente costituito, deve contenere, **a pena di esclusione**:

- il ribasso percentuale offerto, verranno presi in considerazione solo i primi tre decimali della percentuale di ribasso;

- la stima dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, co. 10 del Codice;
- il costo della manodopera ai sensi dell'art. 95, co. 10 del Codice (la stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, co. 5, lett. d del Codice).

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all'art. 32 co. 8 del Codice. L'offerta incompleta, in tutte o in alcune delle parti, o non conforme alle prescrizioni di cui sopra è causa di esclusione dalla gara, ed in particolare comporta l'esclusione automatica dell'offerta, la mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante mediante firma digitale dell'offerta economica.

Il Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme Tecniche, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei requisiti di idoneità e di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni per la partecipazione alla procedura negoziata (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di scelta del contraente, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo

n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità.

Ai fini della sanatoria il Politecnico invita il concorrente a rendere, integrare o regolarizzare con ogni urgenza le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, il Politecnico procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, c. 9, del CODICE è facoltà del Politecnico invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati, ed eventualmente di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

Le richieste di Soccorso Istruttorio saranno inoltrate all'operatore economico tramite la sezione **Comunicazioni** e l'operatore dovrà rispondere alle richieste tramite la Piattaforma Telematica cliccando sull'apposito tasto **Integrazioni** che compare nel pannello della gara di riferimento.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MAX
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

14.1 Criteri di valutazione dell'Offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

La tabella di assegnazione dei punteggi è suddivisa in colonne, in cui sono riportati: i criteri, i sub-criteri, i punteggi massimi che la Commissione Giudicatrice potrà assegnare per ciascun criterio e sub-criterio, le tipologie di punteggi assegnati, come di seguito descritte:

- Punti D: punteggi di tipo **discrezionale** (valutazioni qualitative)
- Punti Q: punteggi di tipo **quantitativo** (valutazioni quantitative)
- Punti T: punteggi di tipo **on/off**

Il concorrente dovrà produrre una relazione di massimo n. 15 facciate, oltre indice ed eventuali allegati.

Nella redazione della suddetta relazione dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Formato pagina: DIN A4;

Font: Times New Roman;

Dimensione carattere: non inferiore ad 11 (undici);

Margini non inferiori ai 2 cm;

Interlinea non inferiore 1.0.

Tali parametri non sono da tenere in conto per gli allegati alla relazione (eventuali CV, elaborati grafici, schede tecniche, depliant, etc...).

La valutazione tecnico/qualitativa dell'offerta tecnica, sarà effettuata in base alle voci elencate nella tabella sottostante riferita a caratteristiche ulteriori rispetto a quelle minime richieste da capitolato:

Critério di valutazione	Sub - criteri	Punti D max	Punti Q max	Punti T max	Punti max
A- Esperienza maturata nel settore	A.1 - Saranno oggetto di valutazione le pregresse esperienze maturate adeguatamente documentate per forniture similari a quelle oggetto del presente affidamento dando evidenza dei risultati ottenuti.	10			10
B – Migliorie parametri fisici, ottici ed elettrici	B.1 - Pixel Pitch < di 2.0mm		6		15
	B.2 – Luminosità > di 500 nit		3		
	B.3 - Contrasto > di 3000:1		3		
	B.4 - Angolo di visuale Orizzontale/Verticale > 150°/150°		3		
C – Migliorie caratteristiche relative all’operatività del LedWall	C.1 - Grado di protezione > IP20		3		15
	C.2 - Durata LED a metà luminosità > di 80.000 ore		3		
	C.3 - Garanzie: estensione in anni oltre a quelli minimi previsti dal capitolato (3 di anni)		4		
	C.4 - Numero moduli aggiuntivi alla fornitura del sistema Ledwall per sostituzione a caldo di parti ammalorate: oltre l’1%		5		
D – Migliorie relative al Sistema di processing “Centralina” e “Media server”	D.1 - Superficie dello schermo da controllare "Flessibilità completa della configurazione video da trasmettere sull'intero schermo, quindi possibilità di deformare, stringere, ritagliare le immagini e creare finestre. Saranno valutate ulteriori funzionalità rispetto a quelle minime previste.	10			20
	D.2 - Schede Video di acquisizione oltre a quelle di requisito		4		
	D.3 - Interfacce video a supporto del sistema Ingressi video standard tipo DVI, HDMI, Display Port, ecc.		3		
	D.4 - Sistema di gestione completo da dispositivo mobile			3	
E – Migliorie relative ai servizi professionali	E.1 - Servizio di assistenza illimitato 8/5 con supporto remoto oltre il periodo di garanzia standard (numero anni in più)		5		10
	E.2 - Servizio di assistenza on-site oltre il periodo di garanzia standard (numero anni in più)		5		
F – Riduzione dei tempi	F.1 - L’impresa dovrà fornire una proposta di riduzione dei tempi, definita in giorni, di ultimazione della fornitura in opera.		10		10

Nel seguito il dettaglio di ciascun criterio/elemento di valutazione:

A – ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE: Gli aspetti relativi al punto in questione dovranno essere esplicitati in un apposito capitolo della relazione tecnica.

A supporto di quanto indicato in relazione è ammessa in allegato altra documentazione, anche grafica, ritenuta utile a dimostrare quanto indicato in relazione.

A.1 – Struttura organizzativa ed esperienze – max 10 punti

Il concorrente dovrà illustrare il proprio modello organizzativo aziendale e le esperienze maturate negli ultimi cinque/dieci anni per forniture similari a quello oggetto del presente affidamento, dando evidenza dei risultati ottenuti.

B - MIGLIORIE PARAMETRI FISICI, OTTICI ED ELETTRICI: Gli aspetti relativi al punto in questione dovranno essere esplicitati in un apposito capitolo della relazione tecnica.

A supporto di quanto indicato in relazione è ammessa in allegato altra documentazione, anche grafica, ritenuta utile a dimostrare quanto indicato in relazione.

B.1 – Migliorie relative al Pixel Pitch massimo – max 6 punti

Verranno valutate le eventuali migliorie proposte dal fornitore con riferimento al Pixel Pitch massimo.

B.2 – Migliorie relative alla luminosità minima – max 3 punti

Verranno valutate le eventuali migliorie proposte dal fornitore con riferimento alla luminosità minima.

B.3 – Migliorie relative al contrasto minimo – max 3 punti

Verranno valutate le eventuali migliorie proposte dal fornitore con riferimento al contrasto minimo.

B.4 – Migliorie relative all'Angolo di visuale minimo Orizzontale/Verticale – max 3 punti

Verranno valutate le eventuali migliorie proposte dal fornitore con riferimento all'Angolo di visuale minimo Orizzontale/Verticale.

C - MIGLIORIE CARATTERISTICHE RELATIVE ALL'OPERATIVITÀ DEL LEDWALL: Gli aspetti relativi al punto in questione dovranno essere esplicitati in un apposito capitolo della relazione tecnica. A supporto di quanto indicato in relazione è ammessa altra documentazione, anche grafica, ritenuta utile a dimostrare quanto indicato in relazione.

C.1 - Migliorie relative al grado di protezione minimo – max 3 punti

Per protezione superiore a IP20 da 0 fino a 3 punti per interpolazione lineare

C.2 - Migliorie relative alla durata LED minima a metà luminosità – max 3 punti

Per durata superiore a 80.000 ore da 0 fino a 3 punti per interpolazione lineare

C.3 – Estensione delle garanzie minime richieste – max 4 punti

Verranno valutate le eventuali migliorie proposte dal fornitore con riferimento all'estensione delle garanzie minime richieste oltre la durata minima richiesta nel Capitolato prestazionale.

C.4 – Migliorie relative al numero moduli aggiuntivi alla fornitura del sistema Ledwall per sostituzione a caldo di parti ammalorate – max 5 punti

Per numero di parti superiori all'1% ore da 0 fino a 5 punti per interpolazione lineare

D - MIGLIORIE RELATIVE AL SISTEMA DI PROCESSING “CENTRALINA” E “MEDIA SERVER”: Gli aspetti relativi al punto in questione dovranno essere esplicitati in un apposito capitolo della relazione tecnica. A supporto di quanto indicato in relazione è ammessa altra documentazione, anche grafica, ritenuta utile a dimostrare quanto indicato in relazione.

D.1 – Migliorie relative alla superficie dello schermo da controllare – max 10 punti

Saranno valutate ulteriori funzionalità rispetto a quelle minime previste fra cui:

- effetti grafici;
- crawl;

- flussi web;
- set virtuali;
- chroma key;
- registrazione;
- trasmissione in streaming;
- integrazione con i social media.

D.2 – Migliorie relative alle schede video di acquisizione – max 4 punti

Numero di schede in più rispetto a quelle minime richieste.

D.3 – Migliorie relative alle interfacce video di acquisizione – max 3 punti

Numero di interfacce video in più rispetto a quelle minime richieste.

E - MIGLIORIE RELATIVE AI SERVIZI PROFESSIONALI: Gli aspetti relativi al punto in questione dovranno essere esplicitati in un apposito capitolo della relazione tecnica.

A supporto di quanto indicato in relazione è ammessa altra documentazione, anche grafica, ritenuta utile a dimostrare quanto indicato in relazione.

E.1 – Migliorie relative al Servizio di assistenza 8/5 con supporto remoto – max 5 punti

Numero di assistenze on site per anno di garanzia extra da 0 fino a 5 punti per interpolazione lineare.

E.2 – Migliorie relative al Servizio di assistenza on-site – max 5 punti

Numero di assistenze on site per anno di garanzia extra da 0 fino a 5 punti per interpolazione lineare.

F – RIDUZIONE DEI TEMPI: Gli aspetti relativi al punto in questione dovranno essere esplicitati in un apposito capitolo della relazione tecnica.

A supporto di quanto indicato in relazione è ammessa altra documentazione, anche grafica, ritenuta utile a dimostrare quanto indicato in relazione.

F.1 - L'impresa dovrà fornire una proposta di riduzione dei tempi, definita in giorni, di ultimazione della fornitura in opera – max 10 punti

L'impresa dovrà fornire una proposta di riduzione dei tempi, definita in giorni, di ultimazione della fornitura in opera. Le riduzioni dei tempi proposte, che costituiranno elemento di valutazione per la Commissione giudicatrice, diverranno adempimento contrattuale per l'appaltatore e saranno assunti quale termine essenziale nel contratto. Eventuali ritardi in corso d'opera costituiranno motivo di applicazione di penali per ritardi nell'esecuzione dei lavori, come descritte al par. 4.2 del presente Disciplinare, salvo la possibilità di richiedere eventuali danni ulteriori.

Per il calcolo del punteggio verrà applicata la formula indicata al successivo paragrafo 14.4.

14.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Valutazione DISCREZIONALE (qualitativa) per i punti A1 e D1

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

La commissione giudicatrice effettuerà una valutazione discrezionale attribuendo un coefficiente di ponderazione secondo la seguente scala di giudizio:

Giudizio di valutazione	Coefficiente di ponderazione
Completamente negativo	0
Quasi completamente negativo	0,1
Negativo	0,2
Gravemente insufficiente	0,3
Insufficiente	0,4
Appena insufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1,0

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Il punteggio ottenuto all'esito della media sarà arrotondato per eccesso se il secondo decimale sarà pari o superiore a 5. In caso contrario sarà arrotondato per difetto.

Successivamente sarà calcolato il coefficiente di ponderazione medio, dato dalla media aritmetica dei coefficienti di ponderazione provvisori attribuiti da ciascun commissario ad ogni elemento.

Valutazioni QUANTITATIVE per i punti B1-B2-B3-B4-C1-C2-C3-C4-D2-D3-E1-E2-F1

A ciascuno degli elementi quantitativi dell'Offerta Tecnica cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" è attribuito un coefficiente variabile tra 0 e 1, sulla base del seguente metodo: *Interpolazione lineare*

$$C_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

C_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;

R_a = Valore offerto dal concorrente -a

R_{max} = Valore dell'offerta più conveniente

Qualora il concorrente non offra alcuna miglioria per lo specifico sub-criterio, R_a assume il valore 0, così come il coefficiente V_{ai} ; mentre per il concorrente che offre la miglioria più conveniente, V_{ai} assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime tre cifre dopo la virgola, con la precisazione che la terza cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Valutazioni ON/OFF

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T”, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

14.3 Metodo per il calcolo dei punteggi dell’offerta tecnica

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore*.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{vi} \times P_v$$

Dove:

P_i = punteggio offerta tecnica concorrente i;

C_{ai} = coefficiente di ponderazione dell’elemento criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente di ponderazione dell’elemento criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{vi} = coefficiente criterio di valutazione v, del concorrente i;

P_a = peso sotto-criterio di valutazione a;

P_b = peso sotto-criterio di valutazione b;

.....

P_v = peso sotto-criterio di valutazione v.

14.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e temporale

E' attribuito all'elemento economico e temporale un punteggio calcolato tramite la formula *proporzionale diretta*:

$$P_i = P_{max} \times O_i / O_{max}$$

Dove:

P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

P_{max} = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica e temporale;

O_i = valore offerto dal concorrente i-esimo;

O_{max} = valore dell'offerta economica e temporale più conveniente.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime tre cifre dopo la virgola, con la precisazione che la terza cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

14.5 Metodo di calcolo del punteggio totale

La Commissione, terminato il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica ed economica, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi totale secondo il metodo aggregativo compensatore sulla base della seguente formula:

$$P_i = PT_i + PE_i$$

Dove:

P_i = punteggio totale attribuito al concorrente i - esimo

PT_i = punteggio attribuito all'offerta tecnica del concorrente i – esimo

PE_i = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i – esimo

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime tre cifre dopo la virgola, con la precisazione che la terza cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

15. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata con decreto a cura del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 216, co. 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, co. 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della Commissione Giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, co. 1 del Codice.

La Commissione potrà effettuare le sedute riservate anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici che garantiscano l'identificazione dei commissari.

16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

A) Apertura della busta “A” e verifica della documentazione amministrativa

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la sicurezza delle offerte è garantita dal sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche “fisiche”, bensì “virtuali”, per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

La prima seduta pubblica avverrà in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica alle ore 12:30 del giorno 3 luglio 2023.

Per accedere a tale seduta pubblica telematica, alla data e ora indicata per l’apertura delle Buste, l’Operatore Economico concorrente dovrà collegarsi al Sistema ed effettuare il login con le credenziali personali di accreditamento. Effettuato l’accesso, dal menu Gare dovrà cliccare sulla gara di interesse e poi su Pannello di Gara, dal quale potrà visualizzare l’avanzamento dell’apertura delle Buste. In particolare, l’Operatore Economico potrà visionare l’elenco dei partecipanti e le Buste di volta in volta aperte con l’indicazione:

1. della data e dell’ora di apertura;
2. delle Buste non ancora aperte;
3. delle eventuali esclusioni.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti, almeno un giorno lavorativo prima della data fissata, tramite apposita comunicazione attraverso la Piattaforma Telematica MEPA.

Parimenti, ove necessario, le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti almeno un giorno lavorativo prima della data fissata, con lo stesso metodo.

Il RUP, assistito da un seggio di gara, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità informatica dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP, assistito da un seggio di gara, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente par.;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell’art. 85, co. 5, 1° periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, co. 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

B) Apertura delle buste “B” e “C”. Valutazione delle offerte tecniche, economiche e temporali

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice.

La Commissione, in seduta pubblica, procederà all’apertura della Busta concernente l’Offerta Tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame e alla valutazione delle Offerte Tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi, nonché alla riparametrazione prevista, applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel presente Disciplinare.

Ai sensi dell’art. 95, co. 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento** pari a 50/70 per il punteggio complessivo dell’Offerta Tecnica. Il concorrente **sarà escluso dalla gara** nel caso in cui consegua un punteggio inferiore a tale soglia.

La Commissione individua quindi gli Operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà all'apertura dell'Offerta Economica degli stessi Operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole Offerte Tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente le Offerte economiche e temporali e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'Offerta Tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al par. 23 del presente Disciplinare.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, co. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando idonea comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo par. 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP – che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del Codice – i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "A" e "B";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi, ovvero ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

C) Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, co. 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP – avvalendosi, se necessario, della Commissione – valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima miglior offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione di spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine **non inferiore a 15 (quindici) giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, co. 3 lett. c) e 97, co. 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

D) Aggiudicazione e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, co. 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85, co. 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (a eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 95, co. 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, co. 5, lett. d) del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5 e 33, co. 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante potrà aggiudicare, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto potrà essere aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, co. 4-*bis* e 89, nonché 92, co. 3, D.Lgs. n. 159/2011; trascorsi i termini previsti dall'art. 92, co. 2 e 3, D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante procede quindi alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, co. 4, D.Lgs. n. 159/2011. Si applica comunque l'art. 3, L. n. 120/2020 in merito alle verifiche antimafia.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo il caso di cui all'art. 32, co. 10, lett. a).

La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8, del Codice.

Almeno 10 giorni prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Nei casi di cui all'art. 110, co. 1 del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante procederà secondo quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

17. GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del Codice e ss.mm.ii..

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione della verifica di conformità. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo della cauzione nei quindici giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel corso della procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) e del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e quelle riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. Per informazioni più dettagliate si rimanda all'Informativa Privacy allegata al presente Disciplinare.

19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in

oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. Il Politecnico verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché gli obblighi previsti dal Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari, emanato con Decreto Rettorale n. 582 del 28.09.2018 e consultabile al seguente indirizzo: https://www.poliba.it/sites/default/file/codice_etico_e_di_comportamento_del_politecnico_di_bari_0.pdf. Il contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità giudiziaria competente per eventuali procedure di ricorso inerenti la procedura negoziata è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Piazza Giuseppe Massari, 6 - 70122 Bari (BA)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Sandro Spataro